

GLI ADEMPIMENTI PER I VOLONTARI NEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

di SALVO SPINELLA

Il D.Lgs 117/2017 ha definito gli adempimenti a cui sono sottoposti gli Enti del terzo settore (Associazioni di Promozione Sociale APS, Organizzazioni di Volontariato ODV e Enti del Terzo Settore ETS) nei confronti dei volontari.

L'articolo 17 al comma 1 ha previsto l'obbligo di iscrivere i volontari degli Enti del terzo settore in un apposito registro dei volontari mentre al comma 2 ha dato la definizione di volontario che non necessariamente deve ricoprire la posizione di associato e per questo l'associazione dovrà tenere due registri separati: il libro degli associati ed il registro dei volontari.

L'articolo 18 comma 1 ha esteso l'obbligo a tutti gli Enti del terzo settore iscritti al Rufts di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività stessa.

Con il Decreto del 6 ottobre del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si sono rese operative le misure testé enunciate. Il Decreto interministeriale ha stabilito che il registro dei volontari, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato (solitamente un segretario comunale). Nel registro dovranno essere iscritti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ponendo quindi una distinzione tra i volontari che svolgono la loro attività per l'ente in modo stabile (non occasionale) e quelli che la svolgono in modo occasionale (possono essere tali quelli impiegati in eventi o manifestazioni in generale). Nel registro dovranno essere indicati, per ciascun volontario: il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita; la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente; la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

Per gli eventuali volontari "occasionalisti", l'ente dovrà comunque provvedere a raccogliere i dati di ognuno, a conservarli e a metterli a disposizione dell'impresa assicuratrice, secondo le modalità concordate con la stessa. Il decreto ha previsto, comunque, la possibilità opzionale di inserire nel registro anche i volontari "occasionalisti", in una sezione apposita e separata rispetto a quelli "non occasionalisti".

Il decreto ha previsto la possibilità di tenere il registro anche in forma elettronica e/o telematica, a condizio-

ne che i sistemi utilizzati assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte. I registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici possono essere messi a disposizione anche da parte delle reti associative del Terzo settore nei confronti degli Ets ad esse aderenti.

Per quanto riguarda gli obblighi assicurativi va detto che riguardano sia i volontari "non occasionalisti" che per quelli "occasionalisti". Il decreto interministeriale ha previsto che le polizze assicurative stipulate dagli

enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative cui essi aderiscono, possano essere "collettive" o "numeriche", e devono essere predisposte dalle imprese assicuratrici in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa. Per i volontari "non occasionalisti" le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione al registro; se essi cessano di prestare la loro attività volontaria (e vengono quindi cancellati dal registro), le garanzie perdono efficacia a partire dalle ore 24 del giorno della cancellazione, mentre per quanto riguarda i volontari "occasionalisti", l'efficacia delle polizze inizia prima del servizio e cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno di servizio e deve essere espressamente indicato nella polizza.

I controlli sulla documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari "non occasionalisti" e "occasionalisti", che deve essere conservata dai singoli enti per almeno dieci anni, sono di competenza degli uffici del Rufts, così come degli altri soggetti autorizzati.

Lo CSAIN, in conformità a quanto previsto dal richiamato decreto interministeriale ha attivato la nuova polizza a protezione dei Volontari del Terzo Settore.



Siciliano di Catania, Salvatore Bartolo Spinella è dottore commercialista. È vicepresidente Vicario dello CSAIn e ha inoltre la responsabilità di tesoriere. Fra gli altri numerosi incarichi è revisore dei conti della Federturismo Confindustria